



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

Ai Sigg.ri Sindaci

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

ASCOLI PICENO

OGGETTO: Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 13553 del 24/02/2021, concernente l'oggetto.

IL VICE PREFETTO VICARIO in s.v.

(Tufariello)



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
. Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45, del 23 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Con il succitato provvedimento d'urgenza sono stati introdotti taluni elementi di novità in tema di mobilità territoriale, attraverso specifiche prescrizioni finalizzate a mitigare e contrastare l'emergenza sanitaria ancora in atto.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

L'art. 1 del decreto-legge in commento ha novellato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), introducendo, all'art. 1, il comma 16-*septies* che, allo scopo di conferire maggiore chiarezza alle vigenti misure di prevenzione e contrasto al coronavirus, ha previsto, anche in via normativa, la classificazione del territorio nazionale in zone (*bianca, gialla, arancione e rossa*), articolate in relazione al differente scenario di rischio epidemiologico.

Il successivo art. 2, comma 1, dispone la proroga al 27 marzo 2021 dei divieti, attualmente vigenti, di spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome. Sulla scorta dei precedenti interventi normativi, la previsione in commento fa salve le consuete circostanze eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) e la possibilità di rientro, senza limitazioni territoriali, alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sempre in tema di limitazioni alla mobilità, il comma 2 del medesimo articolo prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Riguardo alle modalità di declinazione di tale limitazione alla mobilità, la disposizione in commento – che modifica la precedente disciplina limitatamente alla zona rossa – viene a delineare il seguente quadro:

- nella zona gialla, i suddetti spostamenti possono avvenire con riguardo all'intero territorio regionale;
- nella zona arancione, possono avvenire in ambito solo comunale;
- nella zona rossa, non sono consentiti.

Per quanto riguarda la zona arancione, il comma 3 dello stesso articolo conferma che gli spostamenti possono anche esorbitare l'ambito comunale quando ci si sposti da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e il luogo di destinazione non sia distante più di 30 chilometri da quello di partenza. Sono esclusi da questa fattispecie gli spostamenti verso i comuni capoluogo di provincia.

L'art. 3, infine, nel confermare l'impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 si applichi l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

OMISSIS

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta, massima collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO

Francesco
[Signature]

